

Codice A1907A

D.D. 26 luglio 2016, n. 436

POR FESR 2014-2020 Asse I - Azione I.1b.1.2. Integrazione al Bando Agevolazioni a sostegno di progetti transnazionali di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito NMP (INCOMERA 2016) approvato con DD n. 19 del 19/01/2016.

Richiamati:

- la Decisione C(2015) 922 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR per il periodo 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione";
- la D.G.R. n. 15-1181 del 16.03.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della decisione CE di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020;
- la D.G.R. n. 1-89 del 11/07/2014 "Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il periodo 2014-2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit, Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione";
- la D.G.R. n. 20-318 del 15/09/2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato la riconfigurazione strutturale dell'Ente, con particolare riferimento alla istituzione della Direzione "Coesione Sociale" e della Direzione "Competitività del Sistema Regionale", entro cui confluiscono le competenze rispettivamente dell'AdG del FSE e dell'AdG del FESR;
- l'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, del 29 ottobre 2014 (di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 8021);
- il documento "Strategia per la specializzazione intelligente del Piemonte", presentato contestualmente al Programma Operativo Regionale FESR;
- la D.G.R. n. 1-5941 del 17 giugno 2013 di approvazione della partecipazione della Regione Piemonte alla rete INCOMERA, Programma ERA-NET, VII Programma Quadro;
- la D.G.R. N. 49-2659 del 21/12/2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la scheda tecnica di misura per il finanziamento di un bando transnazionale congiunto nell'ambito della rete INCOMERA 2016, demandandone la pubblicazione alla Direzione Competitività del Sistema regionale;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

la DGR n. 17-3374 del 30/05/2015 con cui la Giunta regionale ha previsto:

- a) di confermare l'applicazione dell'opzione di semplificazione di cui all'art. 68, par. 2, individuando quale tasso forfettario il 15% dei costi diretti ammissibili del personale, senza tuttavia tener conto di un'analisi storica e di mercato, come invece previsto dalla DGR n. 44-2654 del 21/12/2015, avvalendosi pertanto della disposizione contenuta nell'art. 68 stesso del Regolamento succitato, ovvero di non eseguire un calcolo per determinare il tasso forfettario;
- b) l'estensione a tutte le Azioni dell'Asse I "Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione" dell'opzione di semplificazione di cui al punto precedente;

la Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018) con cui la Giunta Regionale ha modificato l'art. 12 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 relativamente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni e inadempienze elencate nel suddetto articolo;

ritenuto, al fine di garantire piena e inequivocabile conformità ai disposti di cui sopra, relativamente al Bando Agevolazioni a sostegno di progetti transnazionali di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito NMP (Bando INCOMERA 2016) approvato con DD n. 19 del 19/01/2016, di modificare:

- la formulazione dell'art. 2.5 "Costi ammissibili", lett. e) ivi prevista, come indicato di seguito:

"spese generali supplementari, riconosciute forfettariamente, per un importo pari al 15% dei costi diretti ammissibili del personale di cui alla precedente lettera a), da imputare secondo le disposizioni di cui ai "Criteri per la determinazione, imputazione e rendicontazione dei costi" che saranno all'uopo predisposti.

- La formulazione dell'art. 5.2 Revoca dell'agevolazione e relativa nota, come indicato di seguito:

"L'agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei casi e secondo le procedure indicati nell'Allegato 4, punto 6 al presente bando (nota 16).

Qualora venga disposta la revoca dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo. Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione della parte di contributo revocato.

Il beneficiario dovrà restituire la quota di contributo erogato ma risultato non dovuto maggiorata degli interessi;

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto;

In caso di mancata restituzione delle somme dovute entro i termini stabiliti, si procederà ad iscrizione a ruolo del debitore e il calcolo degli interessi ulteriori verrà effettuato ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

Nota 16: Si precisa che, conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi; al recupero di tali crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo delle somme oggetto di restituzione, comprensive di interessi ed eventuali sanzioni.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto e visti:

- lo Statuto Regionale;
- il d.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- il d.lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la legge regionale n. 6 del 6/04/2016 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”;
- la DGR n. 3-3122 del 11/04/2016 “Legge regionale n. 6 del 6/04/2016. Bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento: ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Contestuale approvazione del bilancio finanziario gestionale e della rendicontazione”;

IL DIRIGENTE

determina

relativamente al Bando Agevolazioni a sostegno di progetti transnazionali di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito NMP (Bando INCOMERA 2016) di cui alla DGR N. 49-2659 del 21/12/2015 e alla DD n. 19 del 19/01/2016 di modificare:

- la formulazione dell'art. 2.5 “Costi ammissibili”, lett. e) ivi prevista, come indicato di seguito:

“spese generali supplementari, riconosciute forfaitariamente, per un importo pari al 15% dei costi diretti ammissibili del personale di cui alla precedente lettera a), da imputare secondo le disposizioni di cui ai “Criteri per la determinazione, imputazione e rendicontazione dei costi” che saranno all'uopo predisposti.

- La formulazione dell'art. 5.2 Revoca dell'agevolazione e relativa nota, come indicato di seguito:

“L'agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei casi e secondo le procedure indicati nell'Allegato 4, punto 6 al presente bando (nota 16).

Qualora venga disposta la revoca dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo. Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione della parte di contributo revocato. Il beneficiario dovrà restituire la quota di contributo erogato ma risultato non dovuto maggiorata degli interessi;

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell' art. 12 suddetto;

In caso di mancata restituzione delle somme dovute entro i termini stabiliti, si procederà ad iscrizione a ruolo del debitore e il calcolo degli interessi ulteriori verrà effettuato ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”

Nota 16: Si precisa che, conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi; al recupero di tali crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo delle somme oggetto di restituzione, comprensive di interessi ed eventuali sanzioni.

”La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - sezione Amministrazione trasparente - dando atto che spetterà a Finpiemonte SpA provvedere, relativamente all'individuazione dei destinatari finali delle agevolazioni, alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ex art. 26, D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente regionale
Ing. Vincenzo Zezza